

Sent. n. 1604/2010

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

Composta dai seguenti Magistrati

Dott. Salvatore Nottola Presidente

Dott. Silvio Benvenuto Consigliere relatore

Dott. Chiara Bersani Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'atto di citazione in giudizio iscritto al numero **69543** del registro di segreteria , proposto dalla procura regionale presso questa sezione nei confronti del signori :

- 1) **Giancarlo P**, nato a XXX di Roma (R) il 3 aprile 1946 ed ivi residente, in via Molise n. 10;
- 2) **Flavio G**, nato a XXX di Roma (RM) il 28 ottobre 1953 ed ivi residente, in via Campania n. 12;
- 3) **Carlo V**, nato a XXX di Roma (RM) il 7 agosto 1950 ed ivi residente, in viale Unione Sovietica n. 42;
- 4) **Giorgio E**, nato a Roma il 10 agosto 1956 e residente a XXX di Roma (RM), in via Campania n. 3;
- 5) **Saverio D**, nato a Roma il 3 maggio 1951 e residente a XXX di Roma, via Grandi Achille n. 28;
- 6) **Virgilio S**, nato a Cagliari il 21 novembre 1959 e residente a XXX di Roma, viale Belvedere n. 27;
- 7) **Roberta B**, nata a XXX di Roma il 19 gennaio 1964 ed ivi residente, in via Palmiro Togliatti

n. 32;

8) **Angelo T**, nato a San Giorgio Ionico (TA) il 17 aprile 1965 e residente a XXX di Roma (RM), Piazza Vittorio Buttaroni n. 17;

9) **Geltrude M**, nata a Priverno (LT) il 25 giugno 1960 e residente a XXX di Roma, via Francesco Palmieri n. 12 ; tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Zupo, presso il cui studio in Roma, via Gioacchino Gesmundo n. 4, Roma, sono elettivamente domiciliati.

Uditi nella pubblica udienza del 6 maggio 2010, con l'assistenza del segretario, signora Nicoletta Esposito, il relatore, cons. Silvio Benvenuto,

il vice procuratore generale, dottor Bruno Domenico Tridico, l'avvocato Giuseppe Zupo in difesa dei ricorrenti.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

L'atto di citazione trae origine dai seguenti fatti.

Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato, a seguito d'ispezione effettuata presso il comune di XXX di Roma, segnalava l'affidamento, con deliberazione di giunta n. 278 del 28 dicembre 2001 , per l'ottavo anno consecutivo, di un incarico di consulenza legale e amministrativa per il 2002, sempre al medesimo soggetto (avv. Giorgio R).

Essendo state rappresentate una serie di anomalie, la procura regionale disponeva l'acquisizione degli atti relativi al rapporto in questione.

Emergeva, quindi, che, almeno fino alla verifica operata dalla ragioneria generale dello Stato, la giunta comunale approvava annualmente uno schema di convenzione, poi sottoscritta dal professionista e dal sindaco, per l'affidamento di un incarico "di consulenza legale ed amministrativa ed assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle materie tipiche dell'attività forense in diritto civile, penale, amministrativo con particolare riferimento all'urbanistica, espropriazione per pubblica utilità, concessioni edilizie, autorizzazioni per il commercio".

In particolare, lo schema di convenzione prevedeva la cura, non esclusiva, degli "affari legali, in materia giudiziale e stragiudiziale, del comune di XXX".

Il compenso previsto era di lire 22 milioni oltre IVA e CIF, divenuti, dal 2002, € 11.362,05 oltre IVA e CIF e, dal 2003, 12.000,00 euro oltre IVA e CIF.

Quanto alla rappresentanza e difesa in giudizio, si prevedeva un conferimento volta per volta, con pagamento di acconto quale fondo spese di lite e compenso finale sulla base delle parcelle presentate dal legale.

Le delibere e le convenzioni, con le medesime espressioni descrittive dell'incarico, si ripetevano annualmente a decorrere dal 1998 e fino al 2004.

Per il rinnovo per l'anno 2005, si provvedeva con determinazione dirigenziale n. 675 del 31 dicembre 2004, che riprendeva sostanzialmente i contenuti delle delibere di giunta. La convenzione veniva comunque sottoscritta, per il comune, sempre dal sindaco, oltre che dal vice segretario generale, dirigente comunale che aveva adottato la citata determinazione.

Peraltro, sempre nel corso del 2005, la giunta comunale (deliberazione n. 229 del 16 novembre 2005) affidava al medesimo legale l'incarico di "verificare la fattibilità del procedimento di acquisizione delle quote societarie della Volsca ambiente spa dando mandato al responsabile del servizio ad effettuare il relativo impegno di spesa e gli atti conseguenziali".

L'impegno, per 3.000,00 euro, veniva assunto con successiva determinazione dirigenziale.

Dall'acquisizione degli atti emergeva anche l'affidamento all'avv. R di numerosi incarichi di costituzione in giudizio per il comune.

Al riguardo, la procura regionale osserva, nell'atto di citazione, che, ai sensi dell'art. 51, comma settimo, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss.mm., nonché, successivamente, dell'art. 110, comma sesto, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la collaborazione esterna deve avvenire per obiettivi predeterminati e con convenzioni a termine.

Tale principio è ribadito dall'art. 59 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

del comune, ove si legge che, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile ricorrere a collaborazioni esterne.

Dagli atti sopra indicati emerge, ad avviso della procura regionale, che la collaborazione ha avuto ad oggetto un'attività estremamente generica, che prescindeva da specifici settori d'intervento, ed aveva carattere continuativo (in contrasto anche con l'art. 59 del predetto regolamento comunale, ove si precisa che la durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo).

Peraltro, ai sensi dell'art. 17, comma 68°, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e, poi, dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'attività svolta rientra pienamente, per sua natura, nelle funzioni del segretario comunale.

A ciò si aggiunga che, come si evince dall'elenco del personale comunale a tempo indeterminato, presso il comune già esisteva un servizio legale, ed inoltre prestavano servizio presso i diversi uffici dell'ente numerosi dipendenti con profilo professionale adeguato e che ben avrebbero potuto svolgere le funzioni oggetto dell'affidamento, in ossequio al generale principio dell'amministrazione pubblica per cui l'attività della p.a. deve essere svolta dai propri organi e uffici.

Ancora, osserva l'atto di citazione, che dalle motivazioni dei provvedimenti decisori dell'affidamento dell'incarico non emergono particolari carenze, nell'ambito del personale, che impedivano o comunque rendevano particolarmente difficoltoso l'esercizio di funzioni pubbliche, carenze che, peraltro, avrebbero dovuto essere comunque accertate attraverso reali ed effettive ricognizioni.

La procura regionale afferma, quindi, di aver acquisito la documentazione dimostrativa dell'attività effettivamente svolta dal consulente, appurando che questa era consistita nella

redazione, a seconda degli anni, di pochi pareri su questioni non particolarmente complesse e sovente rientranti nel contenzioso successivamente avviato nei confronti dell'ente locale e per il quale il patrocinio è stato affidato direttamente sempre al medesimo legale (con remunerazione a parte).

Per quanto detto la procura regionale ravvisa, allo stato degli atti, un comportamento quantomeno gravemente colposo dei componenti la giunta municipale che hanno adottato le varie deliberazioni e, da ultimo, del dirigente che ha adottato la determinazione n. 675 del 31 dicembre 2004 di affidamento dell'incarico in questione.

Il comportamento tenuto dai componenti della giunta che hanno espresso voto favorevole ha cagionato all'amministrazione comunale di XXX un danno per il quale, per la maggior parte, è decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento.

Pertanto, per quanto riguarda i componenti della giunta comunale, il danno risarcibile è unicamente quello conseguente alla deliberazione n. 19 del 10 febbraio 2003, per la sola parte relativa al pagamento avvenuto in data 2 agosto 2004 (determina dirigenziale n. 390 per euro 5.341,04 per i mesi di settembre-dicembre 2003). Danno risarcibile è anche quello derivante dalla deliberazione n. 18 del 2 febbraio 2004, per i pagamenti di cui alla determinazione dirigenziale n. 391 del 2 agosto 2004, per euro 5.341,04 per i mesi di gennaio-aprile 2004, alla determinazione dirigenziale n. 514 del 25 ottobre 2004 per euro 4.005,78 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2004, ed alla determinazione dirigenziale n. 5 del 7 febbraio 2006 per euro 5.341,04 per i restanti mesi del 2004, per un totale di euro 14.687,86.

I componenti della giunta che, nelle due occasioni, hanno deliberato l'affidamento di incarico debbono rispondere del danno, per ciascuna delibera, ciascuno per la propria parte e in parti uguali, non essendovi, allo stato degli atti, differenziazioni nell'apporto causale.

Sussiste inoltre responsabilità del dirigente che ha adottato la determinazione n. 675 del 31 dicembre 2004 di rinnovo dell'affidamento del medesimo incarico per il 2005, per il medesimo

importo annuo di euro 12.000 oltre IVA e CAP, per un totale di euro 14.687,86.

Infine, si ritiene che l'affidamento al medesimo legale, con deliberazione di giunta n. 229 del 16 novembre 2005, dell'incarico di "verificare la fattibilità del procedimento di acquisizione delle quote societarie della Volsca Ambiente spa", remunerato a parte, pur rientrando astrattamente nell'incarico annuale di consulenza conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che questo era un incarico illegittimamente conferito e sostanzialmente privo di contenuti.

Va precisato che l'affidamento dell'incarico di consulenza è cessato dopo i rilievi dell'ispettore della Ragioneria.

A fronte della notifica dell'invito ex 5, comma primo, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, sono pervenute le deduzioni scritte dei convenuti.

In esse viene richiamata un'osservazione dell'ispettore della ragioneria generale dello Stato relativa all'inesistenza di figure di dipendenti alle quali affidare l'incarico conferito all'esterno, precisando che l'istruttore direttivo in servizio presso l'ufficio legale non è iscritto all'albo degli avvocati.

Al riguardo la procura regionale osserva che l'ispettore si è limitato a rilevare tale aspetto, ma certo non ha esaminato tutti i profili professionali esistenti nell'ente locale, sicché la portata dell'asserzione è certamente minore di quella ad essa attribuita dai presunti responsabili.

Inoltre, per lo svolgimento dell'attività giuridica richiesta, nell'ambito del rapporto di consulenza, all'avvocato R, non è certo necessario essere iscritti all'albo degli avvocati.

Diversamente è a dirsi per il patrocinio legale e la costituzione in giudizio, attività oggetto di numerosi incarichi affidati all'avvocato R con remunerazione a parte rispetto a quella riconosciuta per la consulenza.

Nelle deduzioni sono contenute anche calcoli che conducono a maggiori oneri per il comune in ipotesi di soluzioni alternative (avvocato non convenzionato, assunzione del comune di un avvocato, ecc.), ma è evidente, da un lato, che diverse tariffazioni per la medesima attività

avrebbe solo determinato un maggior onere e, di conseguenza, un maggior danno per il comune e, dall'altro, che l'assunzione di un avvocato dipendente del comune avrebbe implicato certamente un impegno maggiore, in termini di presenza e di prestazioni rese, rispetto a quanto assicurato dall'avv. R.

Anche le altre osservazioni contenute nelle deduzioni non sono ritenute dalla procura regionale idonee a far venir meno la responsabilità amministrativa dei convenuti, pur potendo essere considerate ai fini dell'esercizio del potere riduttivo.

Pertanto l'atto di citazione chiede la condanna dei convenuti al pagamento in favore del comune di XXX delle seguenti somme, salvo diversa valutazione del collegio giudicante: per i signori P, G, V, E, D, S, B e T della somma di euro 20.028,90, ciascuno per la propria parte e in parti uguali; per la signora M della somma di euro 14.687,86,

Ovvero delle diverse somme risultanti in corso di causa, aumentate della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese di giudizio.

In data 16 aprile 2010 i convenuti si sono costituiti con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe Zupo.

Nella memoria di costituzione e risposta si osserva che la stessa relazione finale del settembre 2005 della visita ispettiva del dirigente della ragioneria generale dello Stato, riconosce espressamente che " nel comune non esistevano e non esistono figure di dipendenti cui affidare le attività oggetto dell'incarico" di cui si discute.

Del resto, l'istruttore direttivo, assunto previo concorso e collocato presso l'ufficio legale e contratti – area amministrativa, non risulta essere iscritto all'albo degli avvocati, come del resto non richiesto nel bando di concorso pubblico allegato alla deliberazione di approvazione di giunta n. 990/1996.

Quanto sopra giustificava il ricorso a una consulenza esterna, affidata, oltretutto, ad un

avvocato specialistico della materia e di grande competenza e esperienza.

Dopo aver contestato, con riferimento a documentazione depositata, l'affermazione dell'atto di citazione che sarebbe attestato che lo svolgimento della consulenza sarebbe consistita " di pochi pareri su questioni non particolarmente complesse e sovente rientranti nel contenzioso successivamente avviato nei confronti dell'ente locale ", la memoria osserva che, in aggiunta alla cospicua consulenza scritta, l'avvocato R aveva reso spesso attività di consulenza orale a tutti gli organi e settori del comune.

Inoltre il compenso corrisposto al consulente era tutt'altro che " ricco ". Si trattava, infatti, di 1000 euro al mese, che falciati da un'aliquota di tasse di circa il 30-40% di tasse si riducono a circa 600-700 euro.

Risulta, poi, documentalmente che il consulente non ha mai chiesto niente altro, oltre l'importo forfetario.

Si aggiunga ancora che, secondo un calcolo effettuato dall'avvocato R, se la sua attività di consulenza non fosse stata retribuita forfetariamente, ma secondo le tariffe professionali, l'onere a carico del comune sarebbe stato ben altrimenti più alto. E egualmente a onere ben maggiore sarebbe andato incontro il comune se avesse assunto presso di sé un avvocato, anche se di livello non certo all'altezza dell'avvocato R.

Con riferimento , poi, alla posizione della signora Geltrude M, la memoria osserva che la stessa, dirigente scrupolosa ed attenta, compare per la prima volta nella convenzione del 2005 ed aveva apposto la firma a quest'ultima, perché essa " veniva da lontano", e la cui regolarità le appariva asseverata, al di là di ogni possibile dubbio, dal comportamento reiterato del signor Iuliano, dell'organo di indirizzo politico variamente composto, dalla mancanza di rilievi dei revisori, da un'attività legale i cui benefici e la cui dedizione erano sotto gli occhi di tutti.

La memoria conclude ribadendo la tesi della mancanza di colpa e, tanto più , di colpa grave dei

convenuti nella vicenda , richiamando a sostegno la sentenza n. 32 del 2008 della sezione giurisdizionale regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Nel corso della discussione orale in pubblica udienza, dopo la relazione introduttiva del consigliere Silvio Benvenuto, il p.m. ha ribadito quanto esposto nell'atto di citazione sottolineando , in particolare, che la relazione dell'ispettore ministeriale, cui si richiama la difesa, si limita a una mera valutazione , senza però esaminare tutti i profili professionali esistenti nell'ente locale, sicché non ci si può richiamare a tale relazione per escludere la responsabilità dei convenuti. Comunque per lo svolgimento dell'attività giuridica richiesta, nell'ambito del rapporto di consulenza, all'avvocato R, non era certamente necessario che il responsabile dell'ufficio legale fosse iscritto all'albo degli avvocati.

Per quanto, poi, concerne la posizione della signora M, il fatto che la convenzione venisse " da lontana " non è elemento idoneo ad escludere la responsabilità amministrativa.

L'avvocato Zufo si è richiamato, illustrandole ulteriormente, alle argomentazioni svolte nell'atto di citazione, sottolineando che il tipo di consulenza oggetto della convenzione non era alla portata di qualsiasi funzionario ed era pertanto giustificato il ricorso ad un legale di grande professionalità e esperienza.

Dopo aver osservato che anche la relazione ministeriale escludeva che all'interno degli uffici del comune vi fossero funzionari in grado di svolgere adeguatamente le attività oggetto della convenzione, ha contestato l'affermazione della procura che l'attività del consulente sarebbe stata in concreto di pochi e generici pareri, dal momento che risultano al riguardo ben 105 *file*. In ogni caso non potrebbe mettersi in discussione la buona fede, sia dei componenti della giunta, che del dirigente , signora M, per cui è da escludere la configurabilità della colpa grave. Ha pertanto insistito per l'assoluzione dei convenuti .

Intervenendo per una breve replica il p.m. fa presente che i *file* cui si richiama la difesa riguardavano tutta l'attività presentata dal legale esterno, comprese l'attività giudiziale e

quella stragiudiziale non rientrante nella convenzione.

DIRITTO

Ai fini della decisioni da adottare nel presente giudizio le questioni da esaminare e valutare sono le seguenti:

- a) se l'affidamento della consulenza esterna ad un avvocato libero professionista era lecita in base alla normativa vigente;
- b) se da parte dei convenuti, nell' ipotesi di attività illecita, vi sia stato un comportamento contraddistinto da colpa grave;
- c) se il conferimento della consulenza in parola abbia causato un danno economico al comune di XXX.

Per quanto concerne il punto a), va osservato che le norme che regolano il ricorso a consulenze esterne da parte degli enti locali (art 51 della legge 1990, n.142 e art. 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito poi dall'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n, 165) sono sufficientemente chiare e precise.

Secondo l'art. 51, comma 7, della legge n.142/90, " per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

L'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che " per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compensa della collaborazione ".

I predetti principi sono ribaditi dall'art. 59 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, ove si legge che, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è

possibile ricorrere a collaborazioni esterne.

La finalità perseguita dalle citate norme è evidente: evitare che per le attività rientranti nei compiti ordinari dell'ente si crei una struttura parallela rispetto a quella del personale in organico.

Una sì fatta struttura, a parte gli oneri economici che comporta (e sui quali ci si sofferma più oltre), ha, come si desume dalla finalità delle norme, conseguenze deleterie sul corretto funzionamento dell'ente e sull'efficienza e imparzialità che lo stesso deve assicurare.

In via generale, e, quindi senza fare specifico riferimento al comune di cui al presente giudizio, una struttura parallela, che non consista in una consulenza del tutto eccezionale e temporanea, ha l'effetto, come si desume chiaramente dalle finalità delle norme che regolano la materia, di demotivare e svilire il personale dell'ente che ha l'orgoglio delle proprie funzioni e della propria professionalità.

Per converso in quei casi, che purtroppo a volte si riscontrano nella pubblica amministrazione, di impiegati portati ad evitare l'adempimento dei propri doveri o a ridurli al minimo, una struttura parallela che li sollevi, o li alleggerisca notevolmente, di tali doveri, costituisce un ulteriore incentivo a perseguire in comportamenti nocivi al buon funzionamento dell'ente.

La circostanza che la relazione finale del settembre 2005 della visita ispettiva del ministero dell'economia e delle finanze, annotasse che " nel comune non esistevano e non esistono figure di dipendenti cui affidare le attività oggetto dell'incarico" di cui si discute, è soltanto una valutazione di chi ha redatto la predetta relazione, che, a parte il fatto che non è non è determinante ai fini della presente decisione, risulta in contrasto con quanto previsto dall'oggetto della convenzione e delle competenze amministrative demandate alla struttura interna.

Si aggiunga, poi, la circostanza decisiva che in ogni caso il ricorso ad una consulenza esterna, in base all'art. 51, comma 7, del legge n.142/90, , è consentito soltanto " per obiettivi

determinati " , con esclusione di rapporti continuativi e stabili come nel caso in esame.

Nella convenzione stipulata con il consulente esterno , per il quale appropriatamente l'atto di citazione parla di oggetto generico, viene in considerazione sostanzialmente l'attività amministrativa, ma non anche le attività stragiudiziali che consistano " nella redazione di lettere , diffide, esposti, denunce, relazioni statuti, regolamenti, contratti, capitolati, pareri scritti, nella partecipazione ad assemblee ed adunanze, e che in genere importino informative e studio particolare, che saranno parcellate sulla scorta di notule finali " .

Orbene, oltre alla circostanza che, almeno buona parte delle indicate attività ben potevano essere esercitate dagli uffici del comune, dal momento che in esso esisteva , oltre al segretario comunale, finanche un ufficio legale (ed è del tutto irrilevante al riguardo la circostanza che il funzionario preposto al medesimo non fosse anche un avvocato iscritto o iscrittibile all'ordine) la conseguenza derivante dal testo della convenzione era che attività che si sarebbero potute e dovute esercitare dagli uffici venivano retribuite non solo attraverso i costi della convenzione, ma anche con parcelle a parte.

Si deve poi considerare che, con riferimento specifico alle attività oggetto della convenzione, il segretario comunale e il funzionario preposto all'ufficio legale dovevano comunque assicurare importanti funzioni di direzione, coordinamento, impulso, controllo dell'attività amministrativa dell'ente, funzioni, evidentemente, che non erano, e non potevano essere, oggetto della convenzione con lo studio legale.

E' poi irrilevante che il compenso per la consulenza esterna non fosse

" ricco " , come sostiene la difesa.

Parimente irrilevante è anche l'affermazione della difesa, al dire il espressa solo *en passant* , che se il legale esterno avesse applicato alle attività svolte in favore del comune di XXX, le tariffe professionali minime per l'attività di consulenza extra giudiziaria , avrebbe dovuto fatturare una spesa ben più elevata di quella prevista dalla convenzione.

Nel caso in esame , infatti, non si discute se le tariffe praticate dallo studio legale erano, in relazione ai singoli atti di consulenza che sarebbero stati effettuati a vantaggio del comune, vantaggiose dal punto di vista delle tariffe professionali, ma se era lecito o non ricorrere a tale attività di consulenza continuativa. Una volta accertato che ciò non era consentito, il danno era comunque insito nell'illiceità del provvedimento, talché è irrilevante stabilire se lo studio in parola aveva praticato condizioni di favore, peraltro tutte eventualmente da verificare o dimostrare (a parte anche il fatto che se si stipula una convenzione con un onere forfetario, non avrebbe senso un calcolo basato sulle tariffe professionali dei singoli atti).

Si aggiunga ancora che un ente locale non può creare una struttura parallela con un legale esterno per il semplice fatto di non possedere in organico un avvocato abilitato ad esercitare la professione di avvocato

(ma, a differenza di altri analoghi casi che hanno portato questa Corte a sentenze di condanna, nel comune di XXX esisteva finanche un ufficio legale, il cui posto di ruolo era regolarmente coperto); ovvero per il fatto che l'avvocato esterno al quale veniva affidata la consulenza era in grado di apportare un migliore e più qualificato apporto di conoscenze nello svolgimento delle attività (non retribuite a parte) oggetto della convenzione : cosa del tutto ovvia, ma che avrebbe la conseguenza, evidentemente inammissibile, che qualsiasi ente locale potrebbe sempre rivolgersi a professionisti esterni per la trattazione delle pratiche che rientrano nella sua competenza , considerata la maggiore qualificazione professionale di legali o strutture esterne .

Si aggiunga , infine, che questo collegio non ritiene espressione di buona amministrazione che si affidi ad un avvocato esterno , a titolo di consulenza, le attività sopra ricordate, quando poi è ordinariamente lo stesso legale che viene poi chiamato a svolgere l'attività giudiziale del comune (ed anche di quella stragiudiziale, per le ipotesi di cui si è detto), naturalmente con i compensi a parte, secondo le tariffe professionali.

In relazione a quanto sopra si deve affermare che il conferimento dell'incarico esterno di consulenza era del tutto illegittimo e coloro che vi avevano dato corso, per una prima parte i componenti della giunta che adottarono la convenzione per gli anni 2003 e 2004, per una seconda parte la dirigente, signora Geltrude M che adottò la determinazione n. 675 del 31 dicembre 2004, che confermava l'incarico per il 2005, hanno agito con un comportamento connotato dalla colpa grave e da non scusabile leggerezza..

Certamente non si può pretendere dagli amministratori locali, soprattutto se si tratta di comuni di non grande dimensione, una conoscenza approfondita della legislazione e del diritto in genere. Ma non è ammissibile che chi accetta un incarico pubblico, come quello di amministratore di ente locale, ignori le norme fondamentali ed essenziali relative al funzionamento dell'ente, come, per l'appunto, quelle relative all'assunzione di oneri per il conferimento di incarichi esterni.

Il fatto, poi, come dice la difesa, che si trattava di convezioni che venivano " da lontano " (cioè si ripetevano da anni), non può costituire un esimente della responsabilità dei convenuti, dal momento che le norme che regolano la materia vietano chiaramente il conferimento di incarichi esterni di carattere continuativo e non riferiti a specifici affari.

Quanto sopra osservato vale ancora più per il dirigente, signora M che aveva adottato la citata determinazione.

Peraltro, fermo quanto sopra, questo collegio ritiene di dover valutare se, in relazione al danno da porre a carico dei convenuti, si possa, in via equitativa, applicare, nella determinazione dell'importo effettivo da risarcire, una riduzione rispetto alla richiesta contenuta nell'atto di citazione, avvalendosi del poter riduttivo riconosciuto all'organo decidente dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza di questa corte.

Tale potere, come, è noto, non si fonda, né su un parziale potere di grazia (che non avrebbe alcun fondamento), né sulla graduazione della colpa, la quale va apprezzata separatamente e

prioritariamente in sede di esame dell'elemento soggettivo (esame condotto nelle motivazioni in precedenza esposte e alle quali, pertanto, si rinvia), bensì su una valutazione che tiene conto degli svariati fattori inerenti ai fatti di causa, per i quali sarebbe arduo limitare il giudizio ai canoni della causalità lineare, e, fra tali fatti, si è tenuto anche conto della circostanza che si trattava di una convenzione che si trascinava da anni ed era stata originariamente e anche in seguito adottata da altri amministratori : circostanza questa, come si è precisato, che non può costituire un esimente della responsabilità, ma che può essere valutata in sede di applicazione del c.d. potere riduttivo.

Quanto sopra può trovare anche applicazione nei confronti del dirigente, signora M, che aveva adottato la determina per il conferimento dell'incarico relativamente all'anno 2005, nei confronti della quale, nella determinazione dell'importo da risarcire, va tenuto anche conto della configurabilità di concorrente responsabilità di altri soggetti non convenuti nel presente giudizio e, in primo luogo, del segretario comunale che avrebbe potuto e dovuto controllare la predetta determinazione.

In relazione a quanto sopra, si fissa, a titolo equitativo a norma dell'art. 1226 del codice civile, l'importo da risarcire a favore del comune di XXX nella misura di € 1.200 (mille e duecento) per ciascuno degli otto amministratori che adottarono le delibere oggetto del presente giudizio, e nella misura di € 2.500 (duemila e cinquecento) da parte della signora Geltrude M che adottò la determina n. 675 del 31 dicembre 2004. Tali somme si devono intendere comprensive della rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

CONDANNA

I signori (come più compiutamente identificati in epigrafe) **Giancarlo P, Flavio G, Carlo V,**

Giorgio E,

Saverio D, Virgilio S, Roberta B, Angelo T, ciascuno al pagamento in favore del comune di

XXX della somma di € 1.200

(milleduecento); **Condanna** altresì la signora **Geltrude M,** al pagamento, sempre in favore

del comune di XXX, della somma di

€ 2.500 (duemilacinquecento).

Le somme sopra indicate sono comprensive della rivalutazione monetaria, tuttavia sulle stesse sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i convenuti nel presente giudizio sono altresì condannati al pagamento delle spese di giustizia a favore dell'erario statale, nella misura che, sino alla pubblicazione della sentenza, si liquidano complessivamente in euro 1.175,45 (millecentosettantacinque/45).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 6 maggio 2010.

Il Relatore Estensore

Il Presidente

F.to Silvio Benvenuto

F.to Salvatore Nottola

Deposito del 09/08/2010

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to Dott. Francesco MAFFEI